

Il segreto professionale del medico veterinario

di Maria Giovanna Trombetta*

Il "segreto" è un obbligo di fedeltà verso il cliente penalmente tutelato. Si può essere obbligati a violarlo? La Cassazione ha chiarito in quali casi si deve riferire all'autorità giudiziaria quanto si è appreso nel corso dell'esercizio professionale.

- **"Previa verifica e fatti salvi i casi in cui è obbligatorio riferire all'autorità giudiziaria, non si può essere obbligati a deporre su quanto si è conosciuto in ragione del proprio lavoro e della propria professione"**. È questo il principio di diritto recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 9866/09), annullando una sentenza del Tribunale Civile di Milano che - pur avendo rinvenuto gli elementi del reato di falsa testimonianza in capo ad un avvocato - aveva concluso per la non punibilità della condotta del professionista. E questo in ragione del fatto che, nel suo ruolo di testimone, non era stato avvisato della possibilità di astenersi dal deporre su circostanze apprese in ragione della propria professione.



IL "SEGRETO"

Ma facciamo un passo indietro e prendiamo dimestichezza con la nozione di "segreto". Ognuno di noi, trovandosi nella necessità di provvedere ai propri interessi e alla propria salute, si rivolge ad alcune categorie di persone per ottenere guida, protezione, aiuto, consiglio tecnico, sostegno morale o specialistico. In questi casi si crea, tra noi e l'agente operatore, **un'alleanza con obbligo di fedeltà che comporta il mantenimento del segreto, detto appunto segreto professionale, come obbligo giuridico sanzionato penalmente**¹. Il codice non indica quali sono queste categorie di per-

sone, perché possono essere tante e varie, dall'assicuratore sulla vita, al banchiere, al medico, all'ostetrica, al notaio, al veterinario ma ha preferito indicare talune situazioni personali quali *lo stato, l'ufficio, la professione e l'arte*, che

¹ **Codice Penale - Art. 622 - Rivelazione di segreto professionale**

"Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

nell'insieme richiamano il concetto di professione intesa in senso lato. Il reato commesso pertanto è un reato **"proprio"**.

LA FACOLTÀ DI ASTENSIONE

Per non incorrere in questo reato, nel processo civile si applicano all'audizione di testimoni le disposizioni del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni, **prevedendo per alcuni specificati professionisti l'impossibilità di essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni della propria professione².**

La Cassazione ha voluto verificare se esiste, anche nei confronti dei testimoni elencati nell'art. 200 del codice di procedura penale, l'obbligo per il giudice di preavvisarli della facoltà loro concessa di astenersi, opponendo il segreto professionale (così come accade, ad esempio, nei confronti dei prossimi congiunti dell'imputato). La Corte ha dichiarato che **non vi è ragione per estendere analogicamente tale avviso ai professionisti** di cui all'art. 200 c.p.p. e la ragione della diversità di trattamento è che mentre *"i prossimi congiunti possono legittimamente ignorare l'esistenza della facoltà di astensione e trovarsi in conflitto con i sentimenti di solidarietà familiari che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere, i professionisti elencati nell'art. 200 c.p.p. sono invece caratterizzati da competenza tecnica professionale che implica la conoscenza dei doveri deontologici e giuridici connessi all'abilitazione e all'esercizio professionale"*.

Ne consegue che è rimessa alla loro esclusiva iniziativa - che deve essere ovviamente resa nota al giudice - la scelta di deporre o meno su quanto hanno conosciuto per ragioni del ministero, ufficio o professione, fermo rimanendo l'obbligo di dire la verità in caso di deposizione. La Corte ha sottolineato il principio che l'eventuale segreto professionale non può essere ritenuto a priori, ma va eccepito da chi, rientrando nelle condizioni di cui all'art. 200 c.p.p., è chiamato a deporre.

LA FALSA TESTIMONIANZA

Circa l'esclusione per i professionisti dalla punibilità per falsa testimonianza, in quanto non avvisati della possibilità di esercitare la facoltà di astenersi, nella motivazione della sentenza si legge che la Corte ha ritenuto che: *"L'esimente di cui all'art. 384 codice penale, nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianze, non si applica ai soggetti indicati nell'art. 200 c.p.p. ai quali è invece applicabile l'esimente nell'ipotesi siano stati obbligati a deporre, o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professioni, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria"*.

*Avvocato Fnovi

² Codice Procedura Penale - Art 200 - Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.